



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Gara ad evidenza Europea

Procedura aperta ai sensi degli articoli 71, 182 e 183 del D. Lgs. n. 36/2023

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 36/2023

PROCEDURA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE OLIMPIA.

1. PREMESSE

In esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 21.05.2026 e della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Impiantistica sportiva e comunale – *project financing* n. del 2026, questa Amministrazione ha disposto di affidare in concessione il servizio di gestione della Piscina Comunale Olimpia, ai sensi degli articoli 71, 182, 183 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

La concessione è disciplinata dal Libro IV, Parte II del D.Lgs. 36/2023 ed è aggiudicata sulla base dei criteri previsti dall'art. 185 del medesimo decreto, mediante valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Ai sensi dell'Allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, la procedura dovrà concludersi entro il termine massimo previsto per le procedure aperte aggiudicate con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3 e 4 del citato allegato.

Per quanto non espressamente previsto dal Codice, si applicano l'art. 12 del D.Lgs. 36/2023, la legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per la fase esecutiva e contrattuale, le disposizioni del Codice civile.

2. INFORMAZIONI GENERALI

CIG:

CPV: 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi

NUTS: ITC4C

Ente Concedente: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo Internet: <https://www.comune.sestosangiovanni.mi.it/>.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'arch. Paolo Margutti (p.margutti@sestosg.net)

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link:

<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (*SPID* o *CieID*) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente *link*:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

4 PUBBLICAZIONI

Ai sensi degli artt. 85 e 184 del D.Lgs. 36/2023, il bando di concessione è pubblicato, mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC, che assicura la pubblicità a valore legale degli atti di gara. La presente concessione è di rilevanza europea ai sensi dell'art. 182 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 ed è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (TED).

Pertanto, il bando è pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (*TED - Tenders Electronic Daily*);
- sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) di ANAC;
- sulla BDNCP di ANAC.

La documentazione di gara è disponibile:

- sulla Piattaforma;
- sul sito istituzionale dell'ente concedente – Sezione Bandi di Gara.

La procedura è altresì pubblicata:

- sul sito istituzionale dell'ente concedente – Sezione Amministrazione trasparente.
- sul sito istituzionale dell'ente concedente – Sezione Albo Pretorio.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

5.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di concessione;
2. Capitolato speciale e relativi allegati planimetrici;
3. PEF;
4. Domanda di partecipazione 2026;
5. Domanda di partecipazione Ausiliaria;
6. eDGUErequest (in formato xml);
7. Patto di integrità;
8. Offerta economica;
9. Link TED e PVL ANAC;
10. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma giugno 2026.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, gratuita e illimitata:

- sul profilo dell'ente concedente, nella sezione "Bandi di Gara", al seguente link: <https://servizi-sestosangiovanni.e-pal.it/L190/?idSezione=294150&id=&sort=&activePage=&search=>
- sulla Piattaforma, nella sezione "Bandi sulla Piattaforma SinTel" al seguente link: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml;jsessionid=C8D5A50CA1AF5480587FDF73D4EBBBA.SINTEL-02-tomcat>

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel" allegato. Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della Piattaforma "Guide e Manuali" al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

5.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **30 settembre 2026** per via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni di procedura", nell'interfaccia "Dettaglio", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno esaminate richieste di chiarimento pervenute oltre il suddetto termine ovvero trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, l'ente concedente pubblicherà le risposte ai quesiti pervenuti entro il **07 ottobre 2026**.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma nella sezione "Documentazione di gara".

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né richieste formulate con modalità che non garantiscano la tracciabilità delle comunicazioni e la parità di trattamento tra gli operatori economici. Pertanto, non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma.

5.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, l'ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte dell'ente concedente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ente concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, FINALITA', SUDDIVISIONE IN LOTTI, VALORE DELLA CONCESSIONE

6.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Piscina Comunale Olimpia, sita in via Marzabotto n. 189 nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), comprensiva delle strutture, degli impianti e delle pertinenze individuate all'art. 3 del Capitolato Speciale e nei relativi allegati al presente disciplinare.

Il centro sportivo in oggetto si sviluppa complessivamente su un'area di 2.930 mq così ripartita:

- Superficie coperta 1.572 mq.;
- Superficie scoperta/aree a verde 1.358 mq.

La manutenzione ordinaria della piscina sarà a cura e spese del concessionario, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sono disciplinati dall'art. 16 del Capitolato Speciale.

La Piscina sarà consegnata al concessionario, alla data di avvio della gestione, completa delle opere di ristrutturazione ed efficientamento previste dal progetto approvato, nonché delle certificazioni e autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, mentre le attrezzature e gli arredi relativi agli spazi di attività (palestra, piscine area ristoro, ecc.) dovranno essere forniti dal concessionario.

NB: La consegna dell'impianto è subordinata al completamento dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento attualmente in corso, la cui fine è prevista per il mese di dicembre 2026, all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ove previsto dalla normativa vigente, nonché all'acquisizione della documentazione e delle certificazioni necessarie all'esercizio dell'impianto. Qualora alla data di aggiudicazione tali attività non siano ancora concluse, la consegna e l'avvio della concessione decorreranno dalla loro effettiva conclusione, senza che ciò comporti alcun diritto a indennizzi o compensazioni.

La presentazione dell'offerta comporta la piena accettazione da parte dell'operatore economico dello stato progettuale e realizzativo dell'impianto risultante dalla documentazione di gara e delle condizioni di consegna previste dal presente disciplinare e dal capitolato speciale. Il concessionario assume il rischio operativo connesso alla gestione dell'impianto, ai sensi degli artt. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento al rischio della domanda e ai ricavi derivanti dall'esercizio delle attività consentite.

Si precisa inoltre quanto segue:

la piscina non è omologata per manifestazioni agonistiche, in quanto si prefigura come un **"IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO"**, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive, come da parere favorevole n. 79/2020 emesso dal CONI. L'impianto potrà essere destinato anche alla pratica di attività fisico-sportive aventi anche attività cardio-vascolari o cardio-fitness, di potenziamento o altre attività specifiche, svolte con l'ausilio di attrezzature, configurandosi come impianto per il *"fitness"*.

Per l'organizzazione di eventi o manifestazioni sportive con presenza di pubblico, non essendo l'impianto sportivo dotato di Certificato di Agibilità di Pubblico Spettacolo, dovrà essere richiesta a carico dell'organizzatore, preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione comunale, mediante la presentazione al **S.U.A.P.** di tutta la documentazione necessaria per

l'emissione del parere favorevole da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ovvero della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Si rinvia in proposito a quanto stabilito dal Regolamento comunale e dalle vigenti norme in materia.

6.2 FINALITA'

La presente concessione è finalizzata a garantire la valorizzazione, la gestione economica e funzionale della Piscina Comunale Olimpica, favorendo:

- l'organizzazione e la gestione di attività natatorie di carattere ludico-motorio, formativo, amatoriale, agonistico e di avviamento allo sport, compatibilmente con le caratteristiche e le omologazioni dell'impianto;
- l'organizzazione e la gestione di ulteriori attività sportive e motorie compatibili con la destinazione e le caratteristiche della struttura;
- la promozione dell'accesso alla pratica sportiva da parte di giovani, anziani e persone con disabilità residenti nel Comune di Sesto San Giovanni mediante l'applicazione delle agevolazioni tariffarie offerte in sede di gara.

Al fine di perseguire le finalità di interesse pubblico sopra indicate, il concessionario dovrà garantire almeno i seguenti livelli minimi di servizio:

a) Apertura dell'impianto per almeno 86 ore settimanali:

- almeno 14 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;
- almeno 10 ore giornaliere il sabato;
- almeno 6 ore giornaliere la domenica.

b) Finalità sportive di utilità sociale e educativa:

Condizioni agevolate di accesso all'impianto per giovani, anziani e persone con disabilità residenti nel Comune di Sesto San Giovanni, secondo quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in gara.

Il concessionario dovrà mettere gratuitamente a disposizione del Comune gli spazi acqua dell'impianto per un massimo di tre giornate annue, da svolgersi in giornate festive o prefestive, per iniziative sportive, ricreative, educative o sociali organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinato, previo preavviso di almeno 30 giorni.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al Capitolato Speciale.

6.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente concessione non è suddivisa in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

La scelta è motivata dalla natura unitaria del servizio oggetto di affidamento, che comprende in modo integrato la gestione dell'impianto natatorio, l'organizzazione e l'erogazione delle attività sportive, ricreative e formative, la custodia e vigilanza delle strutture, la manutenzione degli immobili e degli impianti, la gestione delle utenze e delle attività amministrative e commerciali connesse all'esercizio della piscina comunale.

La concessione comporta inoltre il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo di cui all'art. 177 del D. Lgs. 36/2023 e richiede pertanto una gestione economica, organizzativa e funzionale unitaria dell'impianto, indispensabile per garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e il conseguimento degli obiettivi di servizio pubblico perseguiti dall'Amministrazione.

L'eventuale suddivisione in lotti determinerebbe infatti una frammentazione delle responsabilità gestionali, operative ed economiche, con conseguente compromissione del modello unitario concessorio, incremento degli oneri di coordinamento tra più soggetti affidatari, aggravio delle attività di controllo e monitoraggio da parte dell'ente concedente e potenziali interferenze nell'esecuzione delle prestazioni e nell'utilizzo delle strutture.

La gestione unitaria dell'impianto risulta pertanto necessaria per assicurare continuità del servizio, uniformità degli standard qualitativi, corretta allocazione del rischio operativo e sostenibilità complessiva della concessione.

La mancata suddivisione in lotti non limita, in ogni caso, la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, che possono concorrere singolarmente o in forma aggregata mediante raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, reti di imprese o altri soggetti ammessi dalla normativa vigente.

6.4 VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato della presente concessione è pari a € 5.400.000,00 IVA esclusa.

Tale valore è determinato sulla base dei ricavi complessivi presunti derivanti dalla gestione dell'impianto, stimati in € 450.000,00 annui, tenendo conto della durata ordinaria della concessione pari a 6 (sei) anni nonché dell'eventuale estensione della durata contrattuale prevista dall'art. 4 del Capitolato Speciale ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, fino ad un massimo complessivo di 12 (dodici) anni.

È prevista un'offerta a rialzo sul canone annuo di concessione **posto a base di gara di € 70.000,00** oltre IVA.

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (€)
1	Servizi di gestione di impianti sportivi	92610000-0	P	
(a)	Importo per 1 (un) annualità			450.000,00
(b)	Importo complessivo della concessione per le 6 (sei) annualità e per l'eventuale esercizio dell'estensione massima della concessione, per complessivi 12 anni.			5.400.000,00
(c)	di cui costi della manodopera sull'intero periodo massimo			1.776.000,00
(d)	di cui costi della sicurezza da interferenze.			0,00

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze **(d)** è pari a € 0,00, in quanto l'esecuzione delle prestazioni, oggetto della concessione non comporta interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Pertanto, non è previsto il D.U.V.R.I. (documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze).

Il valore complessivo della concessione, come indicato nella tabella alla lettera **(b)**, comprende i costi della manodopera che l'ente concedente ha stimato indicativamente in € 1.776.000,00 come risulta alla lettera **(c)**, calcolati sulla base del contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento individuato dall'ente concedente e l'ipotesi indicata nel PEF.

Il contratto collettivo individuato dall'ente concedente per il personale impiegato nell'esecuzione della concessione è il seguente:

- **H077 – CCNL Impianti e delle attività sportive profit e no profit**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico dovrà indicare nella propria offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'applicazione di CCNL diversi da quello indicato (H077) non comporta automaticamente il riconoscimento delle tutele: essa è ammessa purché siano garantite tutele equivalenti ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

A tal fine, l'ente concedente procede alla verifica dell'equivalenza secondo il seguente ordine:

- in via preliminare, verifica se sussistano i presupposti per l'operatività della presunzione di equivalenza legale di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023, ossia se il contratto collettivo applicato dall'operatore economico sia stato sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nonché se sia riferito al medesimo settore o sottosettore di attività.

In presenza dei suddetti presupposti, l'equivalenza delle tutele si considera accertata e non è richiesta ulteriore verifica.

- In assenza di tali presupposti, l'ente concedente procede alla verifica dell'equivalenza economico e normativa, accertando che il valore complessivo delle componenti fisse e obbligatorie della retribuzione globale annua sia almeno pari a quello previsto dal CCNL indicato dall'ente concedente e che le tutele normative non presentino scostamenti peggiorativi rilevanti, tenuto conto dei principali istituti contrattuali del numero complessivo di differenze riscontrate.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che il CCNL applicato sia coerente con l'attività oggetto del contratto e con la natura e dimensione dell'impresa.

NB: solo in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dall'ente concedente (H077), l'operatore economico concorrente è tenuto a dichiarare, sulla domanda di partecipazione, l'equivalenza delle tutele del CCNL applicato.

La presente concessione non prevede il riconoscimento di alcun contributo pubblico in favore del concessionario. Il corrispettivo della concessione è costituito esclusivamente dal diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio e le attività connesse, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023, con assunzione in capo al concessionario del relativo rischio operativo, ivi compreso il rischio di domanda.

7. DURATA DELLA CONCESSIONE, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

7.1 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente concessione è stabilita **in anni 6 (sei)**, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell'impianto.

La prima annualità decorrerà dalla data del verbale di consegna dell'impianto fino al 30.06.2028 ed i servizi dovranno essere erogati entro 60 giorni dal medesimo verbale. Nelle annualità successive la data di decorrenza sarà dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Tale durata, superiore al limite ordinario dei cinque anni, è determinata ai sensi dell'art. 178, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in funzione della necessità per il concessionario di recuperare e ammortizzare l'insieme degli investimenti iniziali materiali e immateriali di *start-up*. Tali investimenti, a totale carico del concessionario, comprendono cumulativamente l'acquisto di arredi e dotazioni per l'allestimento dell'impianto, nonché le spese per investimenti immateriali per le campagne pubblicitarie di lancio e il *marketing* territoriale necessari al rilancio della nuova struttura natatoria, il cui valore complessivo stimato è riportato come voce unica nel Piano Economico Finanziario (PEF) a base di gara. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Concedente si riserva la facoltà di modificare la durata della concessione in corso di esecuzione, estendendola per un periodo massimo di ulteriori anni 6 (sei) alle condizioni previste dal contratto e tenuto conto delle eventuali risultanze del PEF integrativo approvato dall'Ente Concedente.

L'attivazione della suddetta modifica della durata della concessione è subordinata al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni oggettive:

- **a)** Necessità di eseguire ulteriori e straordinari investimenti integrativi (siano essi materiali, come interventi di efficientamento o rinnovo arredi, o immateriali, come piani promozionali straordinari a fronte di mutate condizioni di mercato) non prevedibili al momento della gara e volti a garantire la continuità o il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio pubblico;
- **b)** Impossibilità oggettiva di recuperare i flussi di spesa di tali investimenti integrativi entro la scadenza naturale del sesto anno di concessione;
- **c)** Presentazione da parte del concessionario, e successiva approvazione da parte dell'Ente Concedente, di un PEF integrativo di rimodulazione che certifichi il tempo strettamente necessario al recupero dei soli nuovi capitali investiti, entro il limite massimo di ulteriori sei anni;

La durata della concessione potrà essere altresì modificata e prolungata sempre fino ad un massimo di anni sei ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, qualora si verificino circostanze straordinarie, imprevedibili e non imputabili al concessionario (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rottura improvvisa e non programmata di impianti strutturali vitali come la caldaia, l'unità di trattamento aria o i filtri principali) che alterino in modo significativo l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

In tali casi, qualora l'Ente Concedente ponga l'onere economico a carico del concessionario per garantire la continuità del servizio pubblico, si procederà alla necessaria revisione del contratto. Il riequilibrio del PEF potrà avvenire mediante il prolungamento della durata della concessione per il tempo strettamente necessario al recupero del capitale eccezionalmente investito dal privato per il ripristino dei beni strutturali.

Ricorrendone i presupposti di legge, previa verifica dei requisiti di partecipazione, l'ente concedente potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipulazione.

Trovano applicazione le penali previste all'art. 33 del capitolato.

7.2 REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Il canone di concessione è soggetto ad IVA secondo le aliquote di legge.

A decorrere dal secondo anno di concessione, il canone annuo sarà aggiornato nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registrata nell'anno precedente.

Per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione e per l'eventuale revisione del rapporto concessorio trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 36/2023.

7.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

L'ente concedente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione con il medesimo operatore economico qualora risulti impraticabile il cambiamento del contraente originale al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 189, comma 1, lett. a) e b), punti 1 e 2 del D. lgs. 36/2023.

L'ente concedente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione con un operatore economico diverso dall'aggiudicatario al verificarsi delle circostanze previste dai punti 2) e 3) dell'art. 189, comma 1, lett. d) del D. lgs. 36/2023.

L'ente concedente, inoltre, previa valutazione e adozione di specifici atti amministrativi, si riserva di:
a) estendere la durata della concessione, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) anni come meglio dettagliato all'art. 7.1 del presente disciplinare e all'art. 4 del capitolato.

L'opzione di estensione non è automatica, ma richiede una comunicazione formale via PEC almeno 60 giorni prima della scadenza ed è adottata mediante atto amministrativo motivato.

L'estensione della durata costituisce modifica contrattuale prevista *ab origine* nella documentazione di gara ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 e può essere disposta esclusivamente nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 4 del Capitolato Speciale senza che ciò possa in alcun caso comportare modifiche sostanziali del contratto.

Resta fermo il divieto di proroga della concessione previsto dall'art. 178, comma 5, salvo la revisione in caso di eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell'art. 192, comma 1.

b) A tutela della continuità del servizio e dell'interesse pubblico, l'ente concedente si riserva la facoltà di disporre, in via eccezionale e temporanea, una proroga tecnica della presente concessione, limitata al tempo strettamente necessario per completare la procedura di individuazione del nuovo concessionario e al conseguente subentro nella gestione dell'impianto non ulteriormente rinnovabile, qualora si verificassero ritardi non imputabili all'amministrazione e la mancata continuità del servizio possa comportare grave pregiudizio e interruzione di pubblico servizio.

La proroga tecnica non costituisce rinnovo o proroga contrattuale, ma misura straordinaria per garantire la continuità del servizio essenziale. La proroga può essere disposta esclusivamente qualora il ritardo nella conclusione della procedura di affidamento non sia imputabile all'ente concedente e la cessazione del rapporto contrattuale determini un pregiudizio per la continuità del servizio pubblico.

La proroga non è automatica e dovrà essere esercitata mediante comunicazione al concessionario tramite posta elettronica certificata, e formalizzata mediante apposito atto amministrativo, prima della scadenza del contratto e solo dopo la pubblicazione della nuova procedura.

Tabella n. 2

Opzioni previste	Importi (€)
Valore della concessione per sei anni sei	2.700.000,00
Prolungamento della concessione per un massimo di anni sei (art. 4 del capitolato)	2.700.000,00
Valore complessivo della concessione	5.400.000,00

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D. Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** qualora l'ente concedente accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1,

lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano "rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara":

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora l'ente concedente accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltanti accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

L'accertamento avviene in contraddittorio con l'operatore economico.

Self Cleaning

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni

di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dall'ente concedente sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece l'ente concedente ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. lgs. 36/2023 siano ritenute dall'ente concedente sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece l'ente concedente ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte dell'ente concedente dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Ulteriori cause di esclusione

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura gli operatori economici che:

- abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- non rispettino le clausole contenute nel protocollo di legalità;
- la mancata accettazione del Patto di integrità ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

L'operatore economico aggiudicatario **dovrà** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata della concessione.

10.1 REQUISITI GENERALI

(a) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 e non automatica di cui all'art. 95, commi 1 e 2, qualora accertate, del D. lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. lgs. 36/2023 gli operatori economici concorrenti, oltretutto le consorziate esecutrici o che prestano i requisiti e l'ausiliaria, hanno l'obbligo di comunicare all'ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire

causa di esclusione automatica e non automatica, ai sensi degli artt. 94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale, ivi compresi:

- i gravi illeciti professionali (art. 98);
- i tentativi di influenzare indebitamente il procedimento di gara;
- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Non è infatti configurabile in capo all'operatore economico alcun autonomo filtro selettivo circa la rilevanza dei fatti da dichiarare, spettando all'ente concedente la relativa valutazione ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023. Difatti, l'omissione di tali dichiarazioni, anche su fatti datati o ancora oggetto di contenzioso, negherebbe all'ente concedente la possibilità di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti.

(b) [solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(c) Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà dichiarare, al momento della presentazione dell'offerta di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 ovvero di non essere ad essa soggetto.

Per quanto concerne le quote di occupazione giovanile e femminile di cui all'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, l'Ente concedente ritiene applicabile la deroga prevista dall'art. 1, comma 7, del medesimo Allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023. Occorre infatti chiarire che la natura dell'affidamento comporta che il servizio sia normalmente svolto da associazioni sportive dilettantistiche, ovvero enti di piccole dimensioni e con assetti organizzativi semplificati, nei quali l'organico risulta spesso esiguo e caratterizzato da una forte componente di volontariato. Le attività richieste si configurano come mansioni altamente operative, spesso coperte da personale già formato, con margini ridotti per l'introduzione di nuove assunzioni strutturate.

10.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'ente concedente per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

L'autorizzazione all'accesso da parte dell'ente concedente all'FVOE è concessa dall'operatore economico offerente in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 36/2023.

10.3 REQUISITO DI IDONEITÀ

(d) Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono possedere l'iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente in relazione alla propria forma giuridica e all'attività esercitata.

Nella fattispecie:

- per gli operatori economici tenuti all'iscrizione camerale, l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) l'iscrizione nel Registro istituito dal Consiglio Nazionale del CONI per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva e che, ogni anno, il CONI deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro delle Imprese è acquisita d'ufficio dall'ente concedente.

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea rendono disponibili nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico i dati e le informazioni utili alla verifica del requisito, ove disponibili.

L'iscrizione nel Registro del CONI è verificata dall'ente concedente mediante consultazione dei registri disponibili ovvero mediante produzione della relativa documentazione da parte del concorrente su richiesta dell'ente stesso.

10.4 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(e) possedere un **fatturato globale maturato nel triennio** (riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili) non inferiore ad **€ 450.000,00**,

oppure,

in caso di adozione del Bilancio per cassa, possedere un **valore totale complessivo delle uscite della gestione** maturato nel triennio (riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili) non inferiore ad **€ 450.000,00**.

Tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici dotati di adeguata capacità economico-finanziaria e di solidità patrimoniale, idonee a sostenere il rischio operativo e gli oneri derivanti dalla gestione della concessione per l'intera durata contrattuale.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa per le società di capitali;
- il Modello Unico o la Dichiarazione IVA per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- verbali di approvazione del Bilancio di cassa da parte dell'Assemblea dei soci del soggetto concorrente.

Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

10.5 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(f) aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti (2023-2025) alla pubblicazione del bando, servizi di gestione di piscine o impianti natatori, centri sportivi o impianti sportivi multifunzionali aventi caratteristiche analoghe sotto il profilo organizzativo e gestionale a quello oggetto della presente concessione, per un valore complessivo dei servizi gestiti nel triennio non inferiore ad **€ 450.000,00**.

Il requisito è proporzionato all'importo e alla complessità del servizio, in quanto il concessionario dovrà garantire la gestione continuativa dell'impianto, con utenza, attività sportive, servizi accessori, attività manutentive ed equilibrio finanziario. L'esperienza pregressa cumulata assicura la capacità organizzativa e tecnica necessaria per la continuità del servizio e la tutela dell'interesse pubblico.

Il requisito in oggetto dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione o mediante atto equipollente sottoscritto dal concorrente, in cui vengano elencati i principali impianti o campi gestiti nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di cui alla presente concessione, con l'indicazione del periodo di esecuzione, del committente, pubblici o privati e dell'importo di ciascun servizio di gestione.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- copia dei certificati rilasciati all'amministrazione/ente committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti/convenzioni stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- copia delle rendicontazioni di gestione degli impianti approvati dall'ente concedente;
- copia delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

10.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i GEIE di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisito di idoneità

Il requisito di cui al punto **(d)** deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di cui ai punti **(e)**, **(f)** devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'ente concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Qualora un componente del raggruppamento risulti carente di un requisito di ordine speciale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 36/2023 in materia di sostituzione o estromissione del partecipante al raggruppamento.

10.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, per gli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), i requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti dell'ente concedente.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(d)** dovrà essere posseduto dal consorzio **e** dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale per l'ammissione alle procedure di affidamento sono disciplinati dall'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 fermo restando che:

a) i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) tali requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Pertanto, per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), i requisiti di cui ai punti **(e)** ed **(f)** sono computati cumulativamente in capo al consorzio ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora un consorzio proceda all'estromissione o alla sostituzione di una consorziata carente di un requisito di ordine speciale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 36/2023.

11 INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Nel contratto di avvalimento di tipo operativo, la mera riproduzione del contenuto della norma o l'indicazione generica della messa a disposizione dei requisiti non è sufficiente. Le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, nei soli casi l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, **non è** consentito che partecipino alla presente procedura di gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che la prima (ausiliaria) non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. È fatta salva comunque la facoltà per l'ente concedente di richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato all'acquisizione dei requisiti di partecipazione, l'impresa ausiliaria produce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di Commercio o di iscrizione nel Registro istituito dal Consiglio Nazionale del CONI.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali, l'iscrizione alla Camera di Commercio o nel Registro istituito dal Consiglio Nazionale del CONI.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- **per tutti i tipi di avvalimento (sia esso per i requisiti di partecipazione o avvalimento premiale o per entrambi).**

fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare:

- Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- DGUE;
- Patto di integrità;
- la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso lo stesso ente concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Si ricorda che, solo in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria dovrà allegare dichiarazione di impegno a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura. Qualora invece alla procedura di gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

- **In caso di avvalimento per i soli requisiti di partecipazione**

fornire, nella busta amministrativa, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

- **In caso di solo avvalimento premiale**

fornire, nella busta tecnica, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

Si precisa che l'assenza del contratto di avvalimento premiale o la sua incompletezza **non** potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio in quanto ciò modificherebbe in modo sostanziale l'offerta del concorrente dopo il termine della presentazione delle offerte. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, l'offerta resta ammissibile, ma i relativi elementi premiali non potranno essere oggetto di valutazione.

Per quanto sopra disposto, in caso di ricorso da parte di un concorrente ad entrambi i tipi di avvalimento con la medesima impresa ausiliaria, è onere del medesimo operatore economico stipulare due contratti distinti: il contratto relativo ai requisiti di partecipazione dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa e il contratto relativo all'avvalimento premiale alla documentazione tecnica.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione a condizione che il medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente concedente procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Non sarà possibile procedere con la sostituzione dell'ausiliaria al di fuori delle fattispecie di cui ai citati commi 5 e 6 dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

12 REQUISITI DI ESECUZIONE

1) Ai sensi del combinato disposto degli art. 57 e 102 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a:

- garantire per il personale direttamente impiegato nell'esecuzione della concessione, condizioni di lavoro stabili e conformi alla normativa vigente in materia lavoristica e previdenziale;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatore di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del concessionario e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all'ente concedente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare all'ente concedente, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

13 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, pari al **2%** del valore della concessione riferito alla durata ordinaria iniziale di sei anni e, pertanto, di importo pari a **€ 54.000,00**. Trovano applicazione le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come segue:

- mediante pagamento nell'ambito del sistema PagoPA, accedendo al sito istituzionale: [Benvenuto](#)
Occorrerà quindi selezionare "pagamenti spontanei" e successivamente "deposito garanzia fideiussoria partecipazione a gare d'appalto". Nella causale dovrà essere indicato il CIG e l'oggetto della gara.
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

[Banca d'Italia - Intermediari](#)

[Banca d'Italia - Garanzie finanziarie: fare attenzione](#)

[Intermediari non abilitati.pdf](#)

[IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni](#)

NB: si raccomanda i concorrenti a prendere visione del documento al presente link:

[Garanzie finanziarie - www.anticorruzione.it](#)

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, la garanzia fideiussoria, **a pena di esclusione**, deve essere, contemporaneamente:

- emessa e sottoscritta digitalmente (ossia essere nativa digitale) dal garante, cioè da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'ente assicurativo;
- verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*). A tale scopo le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

NB: Non saranno pertanto ammesse garanzie fideiussorie che non risultino conformi a **tutti** i requisiti sopra indicati. In particolare, saranno escluse le polizze non emesse in formato nativo digitale, non sottoscritte digitalmente dal garante ovvero non verificabili telematicamente presso l'emittente o tramite piattaforme conformi alla normativa vigente. Non è ammessa la presentazione di polizze esclusivamente cartacee, scansioni di documenti analogici o polizze sottoscritte digitalmente esclusivamente dal concorrente.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (ente concedente);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
6. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente;
 7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta dell'ente concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 8. se del caso, l'espressa relativa indicazione di gestione mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia nonché di eventuali estensioni è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti qualora non siano già inseriti nel FVOE.

L'importo è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 solo se **tutti** soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se **sia** il Consorzio **sia** la consorzata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorzata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti **esclusivamente** da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. a).

c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente:

- che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*) ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

ovvero

- che sia verificabile telematicamente sul sito *internet* dell'emittente.

d) Riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico possieda una o più delle seguenti certificazioni o marchi in corso di validità tra quelle previste dall'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023:

- Uni En Iso 9001;
- Uni En Iso 14001;
- EMAS;
- Uni Iso 45001;
- SA 8000;
- Uni/Pdr 125;
- Uni Iso 37001;

Ulteriori certificazioni, ancorché previste nel citato allegato II.13, **non** saranno considerate ai fini della riduzione del 20%.

NB: le riduzioni di cui alle lettere **a)** e **b)** non sono cumulabili tra loro.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione di cui al punto **d)** si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se **uno** dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o **una** delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio **o** una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Si ricorda che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 36/2023, il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art. 119 del citato decreto.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 189, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Considerata la natura del servizio, nella presente concessione le attività potranno essere subappaltate solo in parte, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, il subappalto potrà essere autorizzato solo nei limiti in cui non comprometta la prevalenza dell'esecuzione diretta da parte dell'aggiudicatario.

Non è considerato subappalto l'affitto o l'uso temporaneo, anche a carattere continuativo, di aree, spazi o singole corsie per la fruizione del Centro Natatorio da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Le prestazioni oggetto di subappalto non possono essere a loro volta affidate in subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023. Tale limitazione è motivata dalle esigenze di continuità e unitarietà della gestione dell'impianto natatorio, dalla necessità di assicurare il coordinamento delle attività svolte all'interno della struttura, dalla tutela della sicurezza degli utenti e dall'esigenza di evitare la frammentazione delle responsabilità connesse all'esecuzione della concessione.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione dell'ente concedente, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma. In difetto, il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, l'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'ente concedente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 100 e 103. Il contratto indica puntualmente l'ambito operativo sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023. Gli operatori economici concorrenti potranno indicare in sede di offerta una diversa soglia superiore di affidamento alle micro, piccole e medie imprese.

Considerato che la presente concessione non prevede l'erogazione di alcun corrispettivo monetario diretto da parte dell'ente concedente, non trova applicazione il meccanismo del pagamento diretto al subappaltatore di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023. Il concessionario resta l'unico soggetto obbligato al pagamento dei corrispettivi spettanti ai subappaltatori, ferma restando la responsabilità solidale tra concessionario e subappaltatore nei confronti dell'ente concedente per l'esecuzione delle prestazioni.

15 SOPRALLUOGO

Considerata la natura della concessione e la documentazione tecnica messa a disposizione dall'ente concedente, il sopralluogo presso l'impianto oggetto dell'affidamento non costituisce requisito obbligatorio di partecipazione alla procedura ed è pertanto **facoltativo**. L'operatore economico che ritenga opportuno acquisire una diretta conoscenza dello stato dei luoghi, delle caratteristiche dell'impianto e delle condizioni operative di gestione potrà effettuare il sopralluogo presso la Piscina Comunale Olimpia secondo le modalità indicate dall'ente concedente.

Il sopralluogo, ove richiesto, dovrà essere effettuato esclusivamente in presenza.

Considerato che, alla data di pubblicazione della presente procedura, sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione ed efficientamento dell'impianto, il soggetto incaricato dall'operatore economico sarà accompagnato da personale dell'ente concedente autorizzato all'accesso al cantiere.

Per ragioni di sicurezza, l'accesso alle aree interessate dai lavori è consentito esclusivamente a persone munite dei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per l'accesso ai cantieri temporanei o mobili, costituiti almeno da elmetto di protezione e calzature antinfortunistiche. Tali dispositivi dovranno essere forniti dagli operatori economici interessati e non saranno messi a disposizione dall'ente concedente.

In assenza dei prescritti DPI non sarà consentito l'accesso alle aree oggetto di sopralluogo.

NB: Per motivi di sicurezza connessi alla presenza del cantiere, il soggetto incaricato ad effettuare tale attività potrà essere accompagnato **da un massimo di ulteriori 2 (due) persone**.

Il sopralluogo è effettuato esclusivamente nei giorni dal lunedì al giovedì, nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 12:00, previo appuntamento da richiedere mediante posta elettronica all'indirizzo impiantisticasportiva@sestosg.net e da confermare sempre via e-mail. La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati:

- oggetto della procedura;
- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

L'ente concedente concorda con l'operatore economico la data e l'orario del sopralluogo compatibilmente con le esigenze organizzative del cantiere e con la disponibilità del personale incaricato.

Le richieste di sopralluogo potranno pervenire con le modalità sopra indicate **entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 21 settembre 2026**. Dopo tale data non saranno accettate ulteriori richieste di sopralluogo.

Non sono ammesse diverse modalità di prenotazione di appuntamento.

Non sono ammesse richieste di prenotazione di appuntamento pervenute dopo il termine sopra indicato.

Al termine del sopralluogo non verrà rilasciata alcuna attestazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante dell'operatore economico oppure da altro soggetto appositamente delegato, munito di delega sottoscritta dal delegante e di copia del relativo documento di identità.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **già costituito**, GEIE o aggregazione di imprese di rete già costituita, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore o direttore tecnico di uno dei soggetti partecipanti oppure da altro soggetto munito di delega rilasciata dal mandatario o capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete **non ancora costituiti**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore o direttore tecnico di uno dei futuri componenti oppure da altro soggetto munito di delega rilasciata da tutti gli operatori economici interessati. In alternativa, ciascun operatore economico può effettuare autonomamente il sopralluogo.

La documentazione attestante le deleghe sopra richiamate è allegata alla documentazione amministrativa.

Il medesimo soggetto non può essere delegato da più operatori economici concorrenti.

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale Lombardia n. 27/2006 possono effettuare il sopralluogo tramite il proprio legale rappresentante oppure mediante soggetto appositamente delegato con delega in forma libera sottoscritta dal legale rappresentante.

16 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La delibera ANAC è reperibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/del.n.524-22.122025>

Il pagamento del contributo ANAC è **obbligatorio**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.

101 del Codice. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**.

NB: Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

17 FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

18 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. **Non** sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 15 ottobre 2026

La Piattaforma **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta. L'invio effettivo avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l'offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta. La Piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

19 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica;
- Busta telematica economica.

Ciascun operatore economico concorrente, sia in forma singola o aggregata, può presentare una sola offerta. Tuttavia, l'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'ente concedente entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, fino al momento dell'apertura dell'offerta interessata, l'operatore economico può richiedere, tramite la Piattaforma, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, del quale si sia avveduto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e deve individuare in modo puntuale l'errore materiale che si intende correggere, nonché la correzione proposta.

Come chiarito dal citato art. 101, comma 4, e dal Parere MIT n. 3705 del 2 ottobre 2025, la rettifica è ammissibile esclusivamente con riferimento a errori materiali, refusi o errori di trascrizione e non può tradursi nella presentazione di una nuova offerta, nell'integrazione dell'offerta originariamente presentata o nella modifica sostanziale del suo contenuto. La medesima interpretazione risulta conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di errore materiale, richiamati, tra gli altri, anche dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 4 aprile 2024, n. 2101.

La stazione appaltante valuta l'ammissibilità della richiesta verificando che la correzione proposta costituisca mera rettifica di un errore materiale e non comporti una modifica sostanziale dell'offerta originariamente presentata.

In caso di accoglimento dell'istanza, la stazione appaltante comunica all'operatore economico le modalità operative e i termini per la formalizzazione della rettifica, nel rispetto della segretezza dell'offerta, della par condicio tra i concorrenti e dell'anonimato previsto dall'art. 101, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dell'ente concedente e allegati alla documentazione di gara.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dell'ente concedente. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc. ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

20 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, si chiarisce che:

- **è sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della documentazione amministrativa e della domanda; è altresì sanabile il mancato inserimento del Patto di Integrità;
- **è sanabile** la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, garanzia provvisoria, contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione), aventi rilevanza in fase di gara, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
- **è sanabile** il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- **è sanabile** l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- **è sanabile** la mancata indicazione sulla garanzia provvisoria dell'indirizzo *Internet* o dell'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche purché la garanzia sia stata emessa digitalmente (cioè sia nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- **è sanabile** la mancata presentazione, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, del Rapporto sulla situazione del personale a condizione che essa sia stata trasmessa entro i termini previsti dalla normativa vigente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **è sanabile** la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria;
- **è sanabile** il difetto di sottoscrizione della documentazione richiesta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza della documentazione e non determini un'incertezza assoluta sul suo contenuto;
- **è sanabile** la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, una garanzia fideiussoria non emessa e firmata digitalmente (cioè nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** la mancata indicazione nel contratto di avvalimento, ove quest'ultimo sia relativo a requisiti di capacità tecnico-professionale (avvalimento operativo), delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 l'ente concedente assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

21 STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo step, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico indica la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dall'ente concedente:

- Domanda di partecipazione;
- eDGUERequest (formato xml);
- Imposta di bollo;
- Garanzia provvisoria;
- Certificazioni di qualità **[Eventuale]**;
- Contributo ANAC;
- Patto di integrità;
- Rapporto sulla situazione del personale **[Eventuale]**;
- Documentazione in caso di avvalimento **[Eventuale]**;
- Documentazione in caso di soggetti associati **[Eventuale]**.

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti, ove considerati obbligatori, viene segnalata dalla Piattaforma con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere non gli step successivi.

Qualora un operatore economico selezioni una modalità per cui esiste già una busta telematica amministrativa, la precedente entrerà nello stato "sostituita".

NB: Si precisa che qualora il concorrente debba produrre un documento per il quale non sia stato previsto uno specifico box di caricamento, potrà allegarlo in uno dei boxes sopra indicati, avendo cura di comprimere i files con le modalità indicate nel presente disciplinare. Si ricorda che la funzionalità "Invio offerta" della Piattaforma è l'unica modalità consentita per la formulazione di una offerta valida. Si prega pertanto di **non** inviare documenti al di fuori di tale modalità.

Al fine di garantire la corretta compilazione dei moduli, si raccomanda di aprire i documenti mediante browser web (quali, a titolo esemplificativo, Chrome, Edge o Firefox).

21.1 Domanda di partecipazione (ed eventuale procura)

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

La domanda deve essere sottoscritta:

1. in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
2. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti**, dalla Mandataria;
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
4. In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
5. In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
6. In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
7. In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;

8. In caso di GEIE **non ancora costituito**, da tutti i soggetti che costituiranno il Gruppo;

9. In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare all'ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente dovrà dichiarare, inoltre:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare all'ente concedente, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023.

21.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente punto 21.1.

Il DGUE deve essere presentato e compilato in tutte le Sezioni pertinenti:

- dal singolo operatore economico;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per l'utilizzo del file:

"DGUEREQUEST_2026_CONCESSIONE_OLIMPIA.xml"

allegato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

- selezionare il *file* (tasto sx del mouse) per visualizzare la pagina web con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
- utilizzare la funzionalità "Salva pagina con nome" del proprio browser e salvare la pagina web completa (xml) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il *file* sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma al *link* di cui al paragrafo 4.1.

Ai fini della compilazione e della creazione di un *DGUEResponse*, l'operatore economico potrà effettuare l'*upload* del *DGUERequest* allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma SinTel o da CONSIP ai presenti *link*:

[Home - ARIA](#)

[Homepage | Acquisti in rete](#)

I servizi sono utilizzabili a seguito di *login*. Pertanto, l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso (*account*) a tale portale.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell'*eDGUERequest* l'operatore economico può consultare le istruzioni reperibili ai seguenti *link*:

[e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+\(1\).pdf](#)

[Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA](#)

Il *DGUEResponse*, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico concorrente secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

Si chiede ai concorrenti di allegare, oltre al *file* in formato *XLM*, anche quello in formato *PDF* al fine di una più agevole consultazione da parte della stazione appaltante in sede di verifica dell'offerta.

NB: in caso di malfunzionamento o di impossibilità di utilizzo dell'*eDGUERequest* messo a disposizione dalla stazione appaltante, si chiede di cambiare il nome del *file* per renderlo più corto. Solo qualora il problema persista, sarà possibile per il concorrente utilizzare il *DGUE* classico in formato pdf.

21.3 Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 22/2023), ogni concorrente è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sulla Domanda di partecipazione - o sull'istanza equivalente - presentata in fase di gara.

L'imposta, pari a € 16,00 per ciascuna domanda, deve essere versata mediante modello F24 Elide presso gli sportelli bancari, gli uffici di Poste Italiane S.p.A. o gli Agenti della riscossione, secondo le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina:

[Due Agenzie al servizio del Paese - Portale Agenzia Entrate](#)

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari o contratti di rete o GEIE già costituiti, dalla mandataria; da ogni operatore economico facentene parte se non ancora costituito;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), solo dal Consorzio concorrente;
- in caso di avvalimento, solo dall'operatore economico concorrente.

L'attestazione di pagamento deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Non è dovuta l'imposta di bollo sull'offerta economica, trattandosi di documento telematico che, ai sensi della Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, non produce effetti giuridici fino all'accettazione da parte della stazione appaltante nelle gare telematiche.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento tramite modello F24 Elide costituisce una delle modalità ammesse, ma non rappresenta l'unica forma utilizzabile. Restano infatti valide tutte le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente in materia di imposta di bollo.

In alternativa al versamento tramite F24 Elide, il concorrente può procedere all'acquisto di marche da bollo da € 16,00. In tal caso, dovrà allegare alla documentazione amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente, contenente l'indicazione del numero seriale del/i contrassegno/i utilizzato/i, unitamente alla riproduzione digitale (scansione o fotografia) del/i

contrassegno/i. L'originale della/e marca/che da bollo, opportunamente annullata/e, dovranno essere conservate a cura del concorrente ai fini degli eventuali controlli fiscali successivi. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di riutilizzo o utilizzo non conforme dei contrassegni di bollo, nonché in ordine alla corretta assoluzione dell'imposta.

21.4 Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Sesto San Giovanni.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

21.5 [Eventuale] Certificazioni di qualità

Copia delle certificazioni che giustificano le riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

In caso di non allegazione delle certificazioni, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000, è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali certificati.

21.6 Contributo ANAC

Comprova del pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

21.7 Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente. Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, nonché per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del citato decreto anche dalle eventuali consorziate esecutrici e le imprese ausiliarie.

21.8 [Eventuale – Solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti] Rapporto sulla situazione del personale

Il concorrente produce:

- copia del Rapporto;
- copia della ricevuta di trasmissione del Rapporto tramite la piattaforma telematica del MIT;
- una dichiarazione di conformità, con la quale attesta che la copia del Rapporto e della ricevuta presentata in gara è conforme a ciò che è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/Consigliere regionale di parità.

In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il concorrente dovrà produrre, oltre alla copia del Rapporto e della ricevuta di trasmissione telematica, attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

NB: alla data di pubblicazione della presente procedura, per gli operatori economici soggetti all'obbligo di cui all'art. 46 del D. Lgs. 198/2006, il rapporto sulla situazione del personale da produrre è quello riferito al biennio 2024-2025, per il quale risultano scaduti i termini di redazione e trasmissione previsti dalla normativa vigente. Non è pertanto considerata idonea la produzione del rapporto riferito al biennio 2022-2023 in sostituzione di quello relativo al biennio 2024-2025.

21.9 [Eventuale] Avvalimento

Per ogni impresa ausiliaria dovrà essere allegata la documentazione indicata nel presente disciplinare.

21.10 [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

1. **[Eventuale]**, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

[Eventuale] in caso di adozione di misure di *self-cleaning*:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* per i seguenti motivi **[indicare i motivi]** e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

ci. che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il **[data]** da **[indicare da chi]**;

cii. che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il **[data]** da **[indicare da chi]**;

1. **[Eventuale]**, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice];

2. che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data **[data]** da **[indicare da chi]**;

3. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

4. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

4. di partecipare in più di una forma, **[indicare quali]** e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

5. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente **[indicare il nominativo]**, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

6. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'ente concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'ente concedente a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

22 STEP 2 – BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo *step* il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli appositi boxes creati dall'ente concedente e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e relativi allegati.

L'operatore economico sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento ai criteri e sub-criteri previsti in questo bando.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**,

- **non** dovrà contenere elementi tali da consentire la ricostruzione dell'offerta economica o permettere di desumere l'entità del rialzo offerto sul canone annuo di concessione;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'ente concedente.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica richiesta negli appositi boxes creati dall'ente concedente e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 21.1 e contiene obbligatoriamente i documenti di cui al punto (1) e (2) e facoltativamente di cui ai punti (3) e (4):

(1) Relazione tecnica;

(2) Dichiarazione criteri quantitativo e tabellari;

(3) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale);

(4) [Eventuale] Accesso agli atti.

(1) Relazione tecnica

Tale documento dovrà essere suddiviso in capitoli e paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri discrezionali (D) di valutazione indicati nel presente disciplinare. La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente n. 22 (ventidue) facciate in formato A4, carattere Century Gothic, dimensione 10, interlinea 1,5 derivanti dalle prescrizioni indicate per ogni criterio nella tabella di cui al

paragrafo 26.1. Ogni facciata dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Non sono computati nel già menzionato limite eventuali copertine e indice.

I limiti delle facciate per la redazione della relazione tecnica, è stabilito al fine di garantire uniformità nelle proposte, semplificare la comparazione delle offerte da parte della Commissione e favorire la chiarezza espositiva.

La presentazione di allegati è ammessa unicamente ove prevista nella già menzionata tabella.

La Commissione valuterà esclusivamente il contenuto dell'offerta entro i limiti indicati; eventuali pagine eccedenti o allegati non previsti non saranno considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

(2) Dichiarazione criteri quantitativo e tabellari

Il concorrente dovrà compilare il modello predisposto dall'ente concedente relativo ai criteri di valutazione di natura quantitativa (Q) e tabellare (T) di cui alla tabella n. 4 del successivo paragrafo 26.1. È ammessa la presentazione di un documento equipollente, purché contenga tutte le informazioni richieste dalla documentazione di gara e consenta l'immediata individuazione dei valori offerti per ciascun criterio quantitativo e tabellare. L'omessa indicazione di uno o più elementi richiesti comporta la mancata attribuzione del punteggio relativo al criterio o sub-criterio interessato.

(3) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale)

L'operatore economico che intende ricorrere all'avvalimento premiale allega il relativo contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dalle parti, dal quale risultino in modo chiaro, specifico e univoco le risorse, le esperienze professionali, le dotazioni tecniche, le competenze organizzative o gli altri elementi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Si ricorda l'obbligo di produrre nella documentazione amministrativa le dichiarazioni e gli impegni dell'impresa ausiliaria previsti dal paragrafo 11 del presente disciplinare.

(4) [Eventuale] Accesso agli atti

L'operatore economico che intenda opporsi all'ostensione totale o parziale della propria offerta tecnica è tenuto ad allegare:

L'operatore economico, in caso di richiesta di oscuramento di parti dell'offerta, allega:

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente contenente l'indicazione puntuale delle parti dell'offerta ritenute coperte da riservatezza, con adeguata e circostanziata motivazione delle ragioni a fondamento della richiesta di oscuramento;
- una copia della relazione tecnica recante l'oscuramento delle sole parti ritenute costituenti segreti tecnici o commerciali.

Resta ferma la facoltà dell'ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte, nonché di richiedere all'operatore economico ogni ulteriore elemento utile a dimostrare l'effettiva sussistenza dei segreti tecnici e commerciali invocati. La semplice dichiarazione di riservatezza o la generica indicazione della presenza di segreti tecnici e commerciali non costituiscono motivazione sufficiente ai fini dell'accoglimento della richiesta di oscuramento.

23. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione economica nell'apposito box creato dall'ente concedente e corrispondente a quanto di seguito indicato.

(1) Offerta economica

Negli appositi campi di compilazione del modello "Offerta economica Piscina Comunale Olimpia" predisposto dall'ente concedente e allegato alla documentazione di gara, dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, i seguenti valori:

- il rialzo economico offerto sul valore del canone annuo posto a base d'asta, pari a € 70.000,00 oltre IVA, con un massimo di due decimali;

NB: il rialzo offerto dovrà essere il solo valore economico, espresso in euro, in più rispetto al canone posto a base di gara.

- nel campo "di cui i costi del personale" il concorrente inserisce la stima dei costi della manodopera quantificati dall'operatore economico.
- nel campo "di cui costi della sicurezza" il concorrente inserisce i costi "specifici" (o aziendali) della

- sicurezza connessi con l'attività dell'impresa che il concorrente prevede di sostenere.
- nel campo "dichiarazioni relative all'agevolazione sul canone", il concorrente seleziona, per ciascuna delle categorie A), B) e C) di seguito indicate, una delle opzioni previste ai fini della determinazione del punteggio sociale complessivo.

Agevolazione sul canone – Punteggio sociale

Fermo restando il divieto di offerte in diminuzione sul canone annuo posto a base di gara pari a € 70.000,00 oltre IVA, il concorrente può impegnarsi ad applicare specifiche agevolazioni tariffarie in favore di categorie sociali residenti nel Comune di Sesto San Giovanni. Tali agevolazioni tariffarie, da applicare rispetto alle tariffe ordinarie offerte nell'ambito del Criterio 1 dell'offerta tecnica, sono valutate esclusivamente ai fini dell'eventuale applicazione della riduzione del canone annuo di concessione prevista dall'art. 9 del Capitolato Speciale e non concorrono ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo dell'offerta.

La valutazione effettuata secondo i criteri di seguito riportati non attribuisce punteggi utili alla formazione della graduatoria di gara. La somma dei punteggi ottenuti determina il punteggio sociale complessivo, compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 10 punti. Qualora il concorrente consegua un punteggio pari o superiore a 7 punti, il canone annuo di concessione risultante dall'offerta economica, comprensivo dell'eventuale rialzo offerto rispetto alla base di gara, sarà ridotto del 30% per tutta la durata della concessione.

Per ciascuna delle categorie **A), B) e C)** il concorrente deve selezionare una sola opzione.

A) CATEGORIE DI BENEFICIARI (Punteggio massimo: 4 punti)

Residenti disabili di ogni età con qualsiasi tipologia di disabilità certificata, giovani fino a 26 anni compiuti e anziani a partire da 60 anni **Punteggio sociale: 4**

Residenti disabili con invalidità certificata pari o superiore al 46%, giovani studenti fino a 26 anni compiuti e anziani a partire da 65 anni **Punteggio sociale: 2**

B) FASCE ORARIE DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (Punteggio massimo: 4 punti)

Agevolazioni applicabili dal lunedì alla domenica, senza limitazioni di fascia oraria **Punteggio sociale: 4**

Agevolazioni applicabili dal lunedì alla domenica esclusivamente in determinate fasce orarie **Punteggio sociale: 2**

C) PERIODO DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (Punteggio massimo: 2 punti)

Agevolazioni applicabili per l'intero anno di esercizio **Punteggio sociale: 2**

Agevolazioni applicabili per un periodo limitato dell'anno, comunque non inferiore a sei mesi **Punteggio sociale: 1**

Le agevolazioni tariffarie offerte dovranno comunque essere indicate nel Piano Economico Finanziario presentato in gara, risultare coerenti con il medesimo e essere mantenute per tutta la durata del rapporto concessorio, comprese eventuali estensioni della concessione

L'attribuzione del punteggio economico complessivo (30 punti) verrà effettuata unicamente sulla base dell'offerta economica presentata mediante il modello "Offerta economica Piscina Comunale Olimpia". Pertanto, la formulazione della graduatoria provvisoria sarà completata fuori piattaforma, vista l'impossibilità per la Piattaforma di gestire più di un parametro economico, di cui uno in rialzo e l'altro in ribasso.

Tuttavia, stante l'obbligo che la Piattaforma impone al concorrente, durante il procedimento di invio dell'offerta, di valorizzazione dei campi economici, unicamente al fine di permettere l'adempimento obbligatorio e procedere con l'iter di invio dell'offerta, l'operatore economico dovrà inserire, direttamente sulla Piattaforma, quanto segue:

- nel campo "Offerta economica" presente a sistema, il concorrente inserisce il rialzo economico, in più rispetto al canone, espresso in euro con un massimo di due decimali;
- nel campo "costi del personale" presente a sistema, il concorrente inserisce la stima dei costi della manodopera connessi con l'attività dell'impresa che il concorrente prevede di sostenere che dovrà essere pari a quanto indicato nel modello "Offerta economica campo Dordoni";
- nel campo "costi della sicurezza" presente a sistema, il concorrente inserisce i costi "specifici" (o aziendali) della sicurezza connessi con l'attività dell'impresa che dovrà essere pari a quanto indicato nel modello "Offerta economica Piscina Comunale Olimpia";

Si chiede ai concorrenti di prestare la massima attenzione nel riportare sulla Piattaforma i medesimi valori richiesti così come indicati nel modello "Offerta economica Piscina Comunale Olimpia".

Poiché, come detto, la formulazione della graduatoria provvisoria avverrà fuori piattaforma, in caso di discordanza, varrà quanto indicato ed offerto dal concorrente sul modello "Offerta economica Piscina

Comunale Olimpia" e non quanto invece riportato sulla Piattaforma.

(2) Piano Economico Finanziario (PEF)

Il concorrente dovrà presentare un Piano Economico Finanziario (PEF), redatto sulla base del modello posto a base di gara dall'ente concedente.

Il PEF dovrà evidenziare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione proposta e risultare coerente con:

- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- il canone annuo risultante dall'offerta;
- le eventuali agevolazioni tariffarie dichiarate;
- i costi della manodopera e della sicurezza indicati dal concorrente.

Il PEF costituisce elemento essenziale ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 36/2023. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Non è richiesta l'asseverazione del PEF.

24. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema, attraverso il tasto "Genera documento";
- sottoscrivere il già menzionato documento d'offerta; tale sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità indicate al paragrafo 21.1.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SinTel".

Il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Si deve quindi procedere con l'*upload* in Piattaforma del file debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'*upload* di tale documento d'offerta il concorrente può passare allo step successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta.

25. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo step del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La Piattaforma restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta. Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della medesima (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 3

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per il punteggio dell'offerta tecnica il cui superamento sia propedeutico per l'ammissione alla fase economica della procedura.

26.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nei sottostanti paragrafi, con le relative modalità di calcolo del punteggio.

I criteri premiali sono suddivisi come segue:

- **Discrezionali (D)**, vale a dire i criteri il cui il punteggio è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

- **Quantitativi (Q)**, vale a dire i criteri per i quali il punteggio è attribuito mediante applicazione di una formula matematica, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

- **Tabellari (T)**, vale a dire i criteri per i quali il punteggio viene attribuito in modo fisso o predefinito in ragione dell'offerta di quanto specificatamente richiesto, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Tabella n. 4

Tabella 1 – CRITERI PREMIALI	Punteggio Max	Tipologia criterio: Discrezionale (D) Quantitativo (Q) Tabellare (T)
CRITERIO 1 - TARIFFE DEI SERVIZI ALL'UTENZA Il concorrente dovrà compilare l'apposita scheda tariffaria indicando le tariffe che intende applicare ai seguenti servizi: a) Biglietto ingresso singolo feriale per il nuoto libero; b) Biglietto ingresso singolo festivo/weekend per il nuoto libero; c) Abbonamento annuale per il nuoto libero; d) Corso di nuoto bambini/ragazzi (annuale); e) Corso di nuoto adulti (annuale). Per ciascuna delle cinque voci sopra indicate sarà attribuito un punteggio massimo di 2 punti. Il punteggio di ciascuna voce sarà attribuito mediante la seguente formula: $P_i = (T_{min} / T_i) * 2$ dove: - P_i = punteggio attribuito al concorrente per la singola voce tariffaria; - T_{min} = tariffa più bassa offerta tra tutti i concorrenti per la medesima voce; - T_i = tariffa offerta dal concorrente per la medesima voce; - 2 = punteggio massimo attribuibile alla singola voce. Il punteggio complessivo del criterio sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle cinque voci tariffarie. Saranno prese in considerazione esclusivamente le tariffe indicate nella scheda tariffaria allegata all'offerta tecnica.	10	(Q)
CRITERIO 2 - Progetto di gestione impianto natatorio in termini di organizzazione della struttura, delle attività e delle risorse umane sulla base dei seguenti sub-elementi (max 10 facciate complessive).	25, così suddivisi:	
2.a) Organizzazione del personale impiegato nella gestione dell'impianto natatorio Sarà valutata la proposta organizzativa relativa al personale impiegato nella gestione dell'impianto, con particolare riferimento: • all'organizzazione complessiva del servizio; • al numero del personale impiegato e al relativo monte ore settimanale; • alla distribuzione del personale nelle diverse attività previste dal progetto gestionale; • al possesso di qualifiche professionali e tecniche coerenti con le attività svolte, con particolare riferimento ai titoli rilasciati dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Verranno privilegiati i modelli organizzativi che dimostrino una adeguata copertura delle attività e degli orari di apertura, un equilibrio tra personale impiegato e servizi offerti e presenza di figure qualificate e specializzate.	5	(D)
2.b) Programma delle attività sportive e modalità di utilizzo dell'impianto Sarà valutato il programma gestionale delle attività che il concorrente intende realizzare presso l'impianto natatorio, con particolare riferimento: • alla tipologia e varietà delle attività sportive, formative e ricreative proposte; • alle modalità di utilizzo delle vasche e degli altri spazi della struttura; • alle modalità organizzative di svolgimento delle attività; • alle modalità di accesso dell'utenza ai servizi (iscrizioni, prenotazioni, gestione delle liste di attesa, comunicazione con gli utenti); • all'ampiezza degli orari e dei periodi di apertura proposti, fermo il rispetto dei livelli minimi di servizio previsti dalla documentazione di gara.	5	(D)

La Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto della completezza, sostenibilità organizzativa e coerenza della proposta rispetto alle finalità della concessione e alle caratteristiche dell'impianto.		
2.c) promozione dell'attività natatoria e di iniziative specifiche di educazione all'attività sportiva e alla salute in favore di bambini, anziani. Sarà valutato il programma di iniziative finalizzate alla promozione dell'attività natatoria e alla diffusione della cultura sportiva, con particolare riferimento a bambini, giovani e anziani. La Commissione terrà conto in particolare: • del numero e della tipologia delle iniziative proposte; • della periodicità delle attività; • del coinvolgimento di scuole, associazioni sportive, enti del terzo settore o soggetti operanti sul territorio; • delle iniziative dedicate alla promozione della salute e dell'attività motoria La Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto della coerenza delle attività proposte con le finalità sociali della concessione.	4	(D)
2.d) promozione dell'attività natatoria e di iniziative specifiche in favore di persone con disabilità o che necessitano di attività fisioterapica. Sarà valutato il programma di attività e iniziative rivolte a persone con disabilità, fragilità fisica o cognitiva e soggetti che necessitano di attività fisioterapiche e motorie adattate in ambiente acquatico. La Commissione terrà conto in particolare: • del numero e della tipologia delle attività proposte; • della periodicità delle attività; • della presenza di corsi e progetti specificamente dedicati ad attività motoria adattata ad ambienti acquatici; • del coinvolgimento di associazioni, enti, cooperative sociali, strutture socioassistenziali o altri soggetti operanti nell'ambito della disabilità; • delle iniziative dedicate alla promozione delle attività. La Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto della coerenza delle attività proposte con le finalità sociali della concessione.	4	(D)
2.e) promozione e iniziative rivolte all'attività agonistica natatoria Sarà valutato il programma di iniziative finalizzate alla promozione della pratica natatoria agonistica e pre-agonistica, con particolare riferimento alla capacità di attrarre e valorizzare società sportive, gruppi agonistici e percorsi di formazione sportiva. La Commissione terrà conto in particolare: • delle attività dedicate all'avviamento pre-agonistico e agonistico; • delle modalità di collaborazione con federazioni, società sportive, associazioni natatorie e altri soggetti operanti nel settore; • delle iniziative finalizzate alla crescita tecnica degli atleti e degli istruttori; • delle attività promozionali e di comunicazione volte ad incrementare la partecipazione alle attività agonistiche dell'impianto; La Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto della sostenibilità organizzativa delle iniziative proposte, valutato che esse dovranno essere compatibili con le caratteristiche dell'impianto e con le relative omologazioni e autorizzazioni vigenti.	4	(D)
2.f) Promozione e iniziative di attività sportive e corsi diversi dall'attività natatoria da svolgersi all'interno della struttura Sarà valutato il programma delle attività sportive, motorie, formative e ricreative che il concorrente intende svolgere negli spazi della struttura diversi dalle vasche natatorie, al fine di ampliare e diversificare l'offerta dei servizi alla cittadinanza. La Commissione terrà conto in particolare: • della varietà e tipologia delle attività proposte; • della coerenza con le caratteristiche dell'impianto; • dell'integrazione con l'attività natatoria principale; • della capacità di ampliare la fruizione della struttura da parte dell'utenza. Le attività proposte dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso degli spazi e con le caratteristiche dell'impianto.	3	(D)
CRITERIO 3: Orario di apertura al pubblico e spazi e orari riservati ad alcune attività a regime, fermi restando i minimi di contratto ove previsti	18, così suddivisi:	
3.a) numero di ore di apertura settimanale al pubblico dell'impianto sportivo Il concorrente dovrà indicare il numero complessivo di ore di apertura settimanale al pubblico dell'impianto sportivo, fermo restando il rispetto del minimo obbligatorio di 86 ore settimanali previsto dalla documentazione di gara. Il punteggio sarà attribuito mediante la seguente griglia: 86 ore settimanali: punti 0 da 87 a 90 ore settimanali: punti 2	6	(T)

da 91 a 95 ore settimanali: punti 4 oltre 95 ore settimanali: punti 6		
3.b) numero ore settimanali riservate al nuoto libero Il concorrente dovrà indicare il numero complessivo delle ore settimanali destinate al nuoto libero. Per ore di nuoto libero si intendono le fasce orarie durante le quali almeno una corsia della vasca principale è liberamente accessibile all'utenza, senza obbligo di partecipazione a corsi, allenamenti o altre attività organizzate. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella: fino a 20 ore settimanali: punti 0 oltre 20 e fino a 25 ore settimanali: punti 1 oltre 25 e fino a 30 ore settimanali: punti 2 oltre 30 e fino a 35 ore settimanali: punti 3 oltre 35 e fino a 40 ore settimanali: punti 4 oltre 40 ore settimanali: punti 5	5	(T)
3.c) numero ore settimanali riservate al nuoto agonistico Il concorrente dovrà indicare il numero complessivo di ore settimanali garantite e stabilmente destinate a tali attività. Per ore riservate alle attività agonistiche si intendono le fasce orarie dedicate ad allenamenti, preparazione atletica, attività pre-agonistica e agonistica svolte da atleti, gruppi sportivi, associazioni o società sportive. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella: fino a 10 ore settimanali: punti 0 oltre 10 e fino a 15 ore settimanali: punti 1 oltre 15 e fino a 20 ore settimanali: punti 2 oltre 20 e fino a 25 ore settimanali: punti 3 oltre 25 ore settimanali: punti 4	4	(T)
3.d) numero ore settimanali da lunedì e venerdì riservate alle scuole Il concorrente dovrà indicare il numero complessivo di ore settimanali garantite e riservate a tale finalità. Per ore riservate alle attività scolastiche si intendono le fasce orarie feriali dal lunedì al venerdì che il concorrente si impegna a rendere disponibili alle istituzioni scolastiche del territorio che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività natatorie, motorie e sportive compatibili con l'impianto. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella: fino a 5 ore settimanali: punti 0 oltre 5 e fino a 10 ore settimanali: punti 1 oltre 10 e fino a 15 ore settimanali: punti 2 oltre 15 ore settimanali: punti 3	3	(T)
CRITERIO 4: Marketing e monitoraggio (max 4 facciate complessive)	5, così suddivisi:	
4.a) Piano di comunicazione e marketing e customer satisfaction. Sarà valutato il piano di comunicazione e promozione finalizzato alla riattivazione e al consolidamento delle attività della Piscina Comunale Olimpia, nonché le modalità di rilevazione e monitoraggio della soddisfazione dell'utenza. La Commissione terrà conto in particolare: - della tipologia di iniziative della strategia della comunicazione previsti per il lancio e la promozione dell'impianto; - degli strumenti di informazione e comunicazione rivolti agli utenti (sito <i>internet</i>, <i>social media</i>, <i>newsletter</i>, applicazioni dedicate, ecc.); - delle iniziative promozionali finalizzate all'ampliamento della platea degli utenti; - delle modalità di rilevazione della <i>customer satisfaction</i> e delle azioni previste per il miglioramento continuo della qualità dei servizi; La Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto della coerenza e sostenibilità del piano rispetto alle caratteristiche dell'impianto e alle attività proposte.	2	(D)
4.b) Sistema di monitoraggio dell'efficacia delle attività di comunicazione e marketing Il concorrente dovrà descrivere gli strumenti e le modalità che intende adottare per misurare periodicamente, alla fine di ogni anno di attività, l'efficacia delle attività di promozione, comunicazione e sviluppo dell'utenza proposte nel progetto gestionale, con particolare riferimento dagli obiettivi inseriti nel PEF e ai servizi e ai corsi proposti in sede di gara. La Commissione valuterà in particolare: - gli indicatori individuati per monitorare l'andamento delle attività promozionali e dei servizi offerti; - le modalità di rilevazione dell'incremento degli utenti, delle iscrizioni ai corsi, delle adesioni alle iniziative promozionali e del grado di utilizzo dell'impianto; - gli strumenti di customer satisfaction e di raccolta dei feedback dell'utenza; - le modalità di verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati e le	3	(D)

eventuali azioni correttive previste; La Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto della capacità del sistema proposto di fornire dati utili per valutare l'efficacia delle strategie di comunicazione e marketing adottate dal concessionario.		
CRITERIO 5: Proposta Manutenzione ordinaria e periodica annuale (max 4 facciate complessive) Il concorrente dovrà presentare un Piano di manutenzione ordinaria e periodica annuale dell'impianto, descrivendo le attività programmate, la relativa periodicità e le modalità organizzative previste per garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza della struttura per l'intera durata della concessione. La proposta dovrà riguardare, in particolare: • immobile e opere edilizie; • impianto trattamento dell'acqua di vasca; • impianti elettrici; • impiantistica meccanica; • arredi, spogliatoi e servizi igienici; • aree esterne e pertinenziali. Dovranno inoltre essere indicate la programmazione temporale degli interventi, le modalità di registrazione e tracciamento delle attività manutentive e la periodicità di trasmissione all'ente concedente dei report di manutenzione. La Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto della completezza e coerenza del piano manutentivo con le caratteristiche dell'impianto, dell'adeguatezza della frequenza degli interventi previsti e della qualità e periodicità della reportistica proposta.	6	(D)
CRITERIO 6: Programma del servizio di pulizia e sanificazione (max 4 facciate complessive) Il concorrente dovrà presentare il Piano di pulizia e sanificazione dell'impianto, articolato per singole aree funzionali della struttura, indicando le attività previste, la relativa frequenza e le modalità di controllo dell'avvenuta esecuzione. Pertanto, la proposta dovrà riportare, almeno, la programmazione degli interventi relativi alle vasche natatorie e bordo vasca, agli spogliatoi e servizi igienici e docce, alla palestra e locali adibiti alle attività sportive, alle aree comuni e di accesso al pubblico agli uffici, locali tecnici e magazzini nonché alle aree esterne e pertinenziali. Per ciascuna area funzionale dovranno essere indicati: • il numero degli interventi giornalieri e settimanali; • le modalità di esecuzione delle attività di pulizia e sanificazione; • gli strumenti di registrazione e tracciabilità degli interventi effettuati e di controllo dell'esecuzione del servizio. Dovrà inoltre essere indicata la periodicità di trasmissione all'ente concedente dei <i>report</i> riepilogativi delle attività svolte. La Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto della completezza e livello di dettaglio del piano, della adeguatezza della frequenza delle pulizie atte a garantire elevati standard igienico-sanitari dell'impianto, nonché la qualità e periodicità della reportistica proposta.	6	(D)

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito.

26.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei coefficienti e dei relativi punteggi per ogni criterio di valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, verrà effettuato, alternativamente, secondo uno dei seguenti due metodi:

a) Confronto a coppie

Qualora il numero di offerte ammesse sia **superiore a tre**, si applica il metodo del *confronto a coppie* tra le offerte presentate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti (1ª riparametrazione) variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

b) Metodo discrezionale

Qualora il numero di offerte valutabili sia **pari o inferiore a tre**, l'applicazione del metodo del confronto a coppie può risultare inadeguata, poiché la matrice di confronto diventa troppo ridotta e il calcolo dei pesi perde robustezza, con rischio di distorsioni dovute a singoli giudizi anomali. In tal caso, la Commissione adotterà il metodo discrezionale di seguito indicato, nel rispetto dei criteri di valutazione e dei principi di trasparenza e parità di trattamento

Per ciascun criterio oggetto di valutazione, si procederà all'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuato:

Tabella n. 5

Valutazione	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente e adeguata	0,7
Completi e adeguati	0,8
Completi e adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Il coefficiente ottenuto mediante media aritmetica per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

26.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEL CRITERIO QUANTITATIVO DELL'OFFERTA TECNICA

Per il criterio 1, il punteggio verrà attribuito secondo le modalità indicate nella tabella n. 4.

26.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI TABELLARI DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri tabellari 3.a), 3.b), 3.c) e 3.d), il punteggio verrà attribuito secondo le modalità indicate nella tabella n. 4.

26.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio relativo dell'offerta economica sarà effettuata in base della seguente formula:

$$PEi = Na/Nmax * 30$$

dove:

PEi = punteggio attribuito al concorrente *i-esimo*;
Na = valore dell'offerta (rialzo) del concorrente *i-esimo*;
Nmax = offerta più conveniente.

Per tale criterio verrà quindi premiata l'offerta (rialzo), in valore assoluto, numericamente più consistente.

26.6 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO

Il punteggio tecnico complessivo del concorrente *i-esimo* è determinato mediante la sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione secondo la seguente formula:

$$PTi = \sum [Cni * Pn]$$

dove

PTi = punteggio tecnico del concorrente *i-esimo*;
Cn = coefficiente attribuito per il criterio di valutazione *n* per il concorrente *i-esimo*;
Pn = punteggio massimo attribuibile per il criterio *n*;
n = 1, 2, 3, ... *n* (numero di criteri di valutazione);
Σ = sommatoria.

26.7 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ottenuto il punteggio complessivo dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata da ogni concorrente, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i punteggi dei criteri discrezionali come sopra

ottenuti – metodi **a)** e **b)** del paragrafo 26.2 - verranno riparametrati (2^a riparametrazione nel caso di confronto a coppie) attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà il punteggio complessivo più alto ottenuto dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica come di seguito calcolata:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

dove

PT_i = punteggio tecnico complessivo attribuito al concorrente *i-esimo*;

PE_i = punteggio economico complessivo attribuito al concorrente *i-esimo*;

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

NB: Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti dell'ente concedente in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 5 del citato articolo. A tal fine viene resa, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'ente concedente potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

28. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni si svolgeranno in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei files inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

La data e l'ora dello svolgimento delle sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni. La Piattaforma infatti consente, tramite funzionalità "Comunicazioni di procedura" la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessario, delle comunicazioni con gli operatori economici concorrenti.

29. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023, non essendo individuato un Responsabile della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4 del citato decreto, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e

l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità dell'ente concedente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

30. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

31. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche. La Piattaforma calcola, mediante l'applicazione della formula di cui al paragrafo 26.5 e dei rialzi offerti sul canone posto a base di gara, il punteggio economico e, successivamente, procede con l'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

In caso di parità del punteggio complessivo finale tra due o più concorrenti, al fine di individuare il primo concorrente in graduatoria, i criteri di seguito indicati sono applicati in via progressiva e sequenziale. Il criterio successivo trova applicazione solo nel caso in cui la parità persista all'esito dell'applicazione del criterio precedente.

(1) è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica nel suo complesso;

(2) in caso di ulteriore parità, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica;

(3) qualora la parità permanga, i concorrenti interessati sono invitati dall'ente concedente a presentare, tramite la Piattaforma, un'offerta migliorativa esclusivamente sul prezzo entro il termine assegnato dall'ente concedente, con il divieto di modificare qualsiasi altro elemento dell'offerta. La procedura di rilancio sarà riservata ai soli operatori economici risultati in situazione di ex aequo.

Il Report della procedura di rilancio costituirà parte integrante dei verbali di gara.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta migliorativa valida;

(4) Infine, qualora permanga ancora la parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica, anche con possibilità di collegamento da remoto, secondo modalità che saranno preventivamente comunicate ai concorrenti interessati.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro qui indicate:

[2014_0024_allegati.pdf](#)

- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

33. AGGIUDICAZIONE, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

33.1 AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente concedente si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, verifica:

- l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare;
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'ente concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP, **aggiudica la concessione**.

L'aggiudicazione diventa immediatamente **efficace** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

33.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore della concessione determinato per la durata iniziale di 6 (sei) anni. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della costituzione della garanzia definitiva.

Qualora la durata della concessione sia estesa nei casi previsti dalla documentazione di gara e dal contratto, il concessionario è tenuto a adeguare proporzionalmente l'importo della garanzia definitiva, in misura corrispondente all'incremento del valore della concessione derivante dall'estensione della durata del rapporto concessorio.

La mancata costituzione o il mancato adeguamento della garanzia definitiva comportano le conseguenze previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

33.3 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Trova applicazione il termine dilatorio (**stand still**) ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, ove esistenti.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, il Comune può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione e procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di risoluzione o recesso dal contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

34. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

35. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questo ente concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

[Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](#)

36. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione senza istanza di parte, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali e gli atti di gara. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la funzionalità "Comunicazioni di procedura" della Piattaforma. Poiché la Piattaforma non dispone di un contenitore liberamente accessibile a tutti i concorrenti, la stazione appaltante provvederà all'invio individuale dei documenti sopra indicati a ciascun operatore economico.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente e senza istanza di parte, le offerte presentate dagli stessi mediante le medesime modalità sopra indicate.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte presentate dai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, esclusivamente previa presentazione di apposita istanza motivata, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/1990. L'istanza sarà oggetto di valutazione da parte dell'ente concedente, che ne verificherà la pertinenza, la legittimità e l'interesse concreto ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Qualora sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte, le decisioni dell'ente concedente in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione di aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate secondo le modalità previste all'art. 36, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. Prima del decorso di tale termine, le offerte dei primi cinque classificati sono messe reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

37. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

38. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici. Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite PEC, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna a adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Sesto San Giovanni, 2026

Il RUP
Paolo Margutti
(firmato digitalmente)